

**Avv. Luca Bene**  
Via Tirso, 90 – 00198 – Roma  
p.e.c.: lucabene@ordineavvocatiroma.org  
e-mail: avv.lucabene@gmail.com  
tel. 06.90289356 – fax 06.62204156  
**Abilitato al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori**

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL**

**LAZIO-ROMA**

**RICORSO**

del **dott. Luigi Sepe** (c.f. SPELGU73S18F839A), nato a Napoli, il 18 novembre 1973, residente in Novate Milanese (MI), Via Marie Curie n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Bene (c.f. BNELCU82L27G751A, fax 06 62204156, p.e.c. lucabene@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, Via Tirso n.90, giusta procura speciale in calce,

**contro**

l'**Agenzia delle Entrate** (c.f. 06363391001), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**e nei confronti**

dei dott.ri:

- **Santa Piero** (c.f. PRRSNT68D69A662M), residente in Bari, Via della Resistenza n.48,
- **Vittorio Montagna** (c.f. MNTVTR80R29F471M), residente in Grosseto, Piazza dell'Unità d'Italia n.7,

**per l'annullamento,**

**previa concessione di idonee misure cautelari:**

- del provvedimento prot. n. 5284/2024, dell'11 gennaio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.4, del 12 gennaio 2024, con cui il Direttore *pro tempore* dell'Agenzia delle Entrate ha disposto l'“*Approvazione della graduatoria finale di merito e*

*dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami)”*  
**(doc. n.1)**;

- dell'Allegato A al provvedimento *de quo*, recante la “*Graduatoria di merito*” del suddetto concorso, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 76,45, con conseguente sua collocazione alla posizione n. 224 **(doc. n.2)**; nonché dell'Allegato B denominato “*Elenco dei vincitori*” **(doc. n.3)**;

- della scheda n.264, del 27 novembre 2023**(doc. n.4)**, recante i punteggi attribuiti al ricorrente dalla Commissione esaminatrice del suddetto Concorso nominata con atto prot. n. 311834, del 7 settembre 2023, ovvero per l'esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VII, nn. 6237 e 6238 del 2023 (da ora, anche nuova Commissione);

- della scheda recante i punteggi attribuiti al ricorrente dalla Commissione esaminatrice del suddetto Concorso nominata con atto prot. n. 2270 del 8 gennaio 2016 e s.m.i. **(doc. n.5)**;

- del verbale n.6 stilato dalla suddetta nuova Commissione proprio nel corso della seduta del 27 novembre 2023 **(doc. n.6)**, nonché del verbale n. 2, del 4 ottobre 2023 **(doc. n.7)**, ove interpretato nel senso di non consentire la valutazione dei titoli posseduti e regolarmente documentati dal ricorrente (e dai candidati);

- di ogni altro atto cognito e/o incognito, comunque presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli impugnati in via principale.

## PREMESSA

Il dott. Sepe, odierno ricorrente, già in servizio presso l'Agenda delle Entrate in qualità di funzionario dal 16 ottobre 1999, ha partecipato al concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, bandito dalla stessa Agenzia nel 2010 **(doc. n.8)**.

Si tratta di un concorso che, come ben noto a codesto Tribunale, ha dato luogo ad un delicato contenzioso, in quanto il Bando era stato impugnato dalla associazione Dirpubblica, la quale aveva denunciato l'illegittimità delle clausole che prevedevano quali titoli valutabili gli eventuali incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a funzionari dell'Agenda non titolari di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento di amministrazione.

Gli esiti del suddetto contenzioso, invero, non rilevano ai fini del presente ricorso; quello che più rileva è, infatti, il contenzioso che è scaturito successivamente alla pubblicazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4641/2015, di rigetto dell'appello dell'Agenda resistente avverso la Sentenza n.7636/2011 di codesto Ecc.mo Tribunale, che aveva già annullato in *parte qua* il suddetto Bando.

Ed infatti, proprio in esecuzione della suddetta Sentenza del Consiglio di Stato, l'Agenda delle Entrate aveva riattivato la procedura concorsuale in contestazione, nominando i membri della Commissione esaminatrice con atto del Direttore n. 2270, dell'8 gennaio 2016 **(doc. n.9)**.

Come risulta dal verbale n. 2, del 10 febbraio 2016 **(doc. n.10)**, di poi, la stessa Commissione esaminatrice aveva stabilito i criteri di valutazione dei titoli, ai sensi dell'articolo 7 del Bando e, nel dichiarare di agire "*in ottemperanza alla*

sentenza n. 4641 del 6 ottobre 2015 del Consiglio di Stato, sez. IV”, aveva individuato i titoli valutabili nell’ambito delle categorie previste dalla stessa *lex specialis*, prevedendo, nel contempo, i punteggi da attribuire per ciascuno di essi, nei limiti dei punteggi massimi individuati proprio dalla *lex specialis*.

L’articolo 7 del Bando (**doc. n.8**), più precisamente, prevede(va), in particolare, che: “*La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 100. // 2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell’ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: // a) Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti; // b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti; // c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d’esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti; // d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia: fino a 10 punti; // e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia: fino a 15 punti; // f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti”.*

All’esito dell’approvazione della graduatoria di merito da parte dell’Agenzia resistente (cfr., atto n. 173327.30-06-2021-U e n. 198385.22-07-2021-U, **doc.ti nn. 11 e 12**), tuttavia, numerosi concorrenti ammessi alla competizione si erano avveduti di aver ottenuto nella valutazione dei titoli un punteggio **molto basso**,

in termini assoluti, ma alto in termini relativi; basti considerare che la media dei punteggi riportati per i titoli dai concorrenti dichiarati vincitori del concorso era risultata di soli **1,11** punti e che il candidato che aveva conseguito il punteggio più alto nella valutazione dei titoli era stato, in particolare, Fabio Carriolo, con 11,60 punti **su 100**.

In presenza di una tale situazione, pertanto, taluni dei concorrenti risultati non vincitori avevano impugnato dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale la suddetta graduatoria di merito (e, in specie, il verbale n.2, del 10 febbraio 2016 **doc. n.10**) contestando proprio la manifesta illogicità in cui era incorsa la Commissione esaminatrice nel determinare i criteri di valutazione dei titoli previsti dal Bando ed i relativi punteggi attribuibili, tali da aver completamente svilito le previsioni dettate dalla *lex specialis*, prevedendo l'attribuzione di punteggi talmente minimi da non consentire – sebbene potenzialmente – ad alcun candidato di poter ottenere il massimo punteggio attribuibile in base alla lettera del Bando.

Senonché, all'esito dell'accoglimento dei suddetti ricorsi, nonché del rigetto da parte del Consiglio di Stato degli appelli proposti dall'Agenzia resistente avverso le Sentenze di accoglimento pronunciate da codesto Ecc.mo Tribunale, sono stati annullati “*gli esiti della procedura [suddetta] nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli, nonché il prodromico verbale n. 2 del 10.02.2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi*”.

Ebbene, in esecuzione delle suddette Sentenze di codesto T.A.R., nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, e delle Sentenze del Consiglio di Stato nn. 6237

e 6238, del 26 giugno 2023, l’Agenzia resistente ha provveduto alla “*nomina della Commissione incaricata di provvedere ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto n. 146687 del 29 ottobre 2010)*” **(doc. n.13)**.

Sicché, dopo l’insediamento, la nuova Commissione esaminatrice, in occasione della riunione del 4 ottobre 2023 **(doc. n.7)**, si è così determinata: “*Alla luce dei principi fissati dal Giudice amministrativo, la Commissione ritiene, dunque, che la corretta esecuzione delle sentenze implichi una rideterminazione dei punteggi da attribuire ai titoli tale da consentire, da un lato il potenziale raggiungimento del punteggio massimo per la relativa fase e, dall’altro, da garantire l’equiparazione ponderale delle due fasi della procedura, così come previsto dal bando.*

*Pertanto, la Commissione, tenuto conto che nella concreta fattispecie il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli, pari a 11,60 su 100 punti disponibili, vale a dire poco più del 10 % del totale di punti attribuibili ai titoli, ritiene di dover incrementare di 8,5 volte i punteggi attribuiti dalla precedente Commissione.*

*Tale operazione algebrica rappresenta un criterio obiettivo che consente in astratto di assicurare il raggiungimento del punteggio massimo indicato dal bando. Tale modalità consente, inoltre, di lasciare inalterati i rapporti fra i punteggi attribuiti ai vari titoli, così come definiti dalla Commissione precedente, onde scongiurare il rischio di alterare i criteri di valutazione degli stessi, fatti salvi dal Giudice amministrativo, ed assicurare al contempo il rispetto dei principi di ragionevolezza e logicità dell’attività amministrativa.*

*La predetta operazione moltiplicativa”, prosegue il verbale stilato nel corso della suddetta riunione, “non è applicabile alla categoria di cui all'art. 7 comma 2 lett. f) del bando, in quanto è già stata valutata dalla precedente Commissione con il punteggio massimo attribuibile”.*

Sempre nel corso della suddetta riunione, di poi, la Commissione ha predisposto le nuove griglie di valutazione dei titoli che di seguito si riportano:

Elenco dei titoli	Punti sulla base del verbale n. 2 del 10 febbraio 2016		Punti sulla base del verbale n. 2 del 4 ottobre 2023 (*)	
<b>a) Titoli accademici e di studio (fino a punti)</b>	<b>20</b>		<b>20</b>	
	Titoli conseguiti in materie afferenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate	altri titoli	Titoli conseguiti in materie afferenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate	altri titoli
Diploma di laurea (v.o.) o laurea magistrale/specialistica (n.o.) oltre la prima che costituisce requisito di accesso al concorso (*)	1	0,5	8,50000	4,25000
Laurea triennale (n.o.) solo se non conseguita una successiva laurea magistrale (*)	0,75	0,35	6,37500	2,97500
Master universitario di II livello (*)	0,75	0,35	6,37500	2,97500
Master universitario di I livello (*)	0,5	0,25	4,25000	2,12500
Dottorato di ricerca (*)	1	0,5	8,50000	4,25000
Corsi di specializzazione (*)	1	0,5	8,50000	4,25000
Titoli conseguiti a seguito di corsi di alta formazione e/o di perfezionamento, anche in lingua (di livello pari o superiore a C**), con durata almeno semestrale ed esame finale	0,5	0,25	4,25000	2,12500
Abilitazioni professionali a seguito di laurea (compresa l'abilitazione all'insegnamento)	0,5	0,25	4,25000	2,12500
(*) vedi D.M. del MIUR n. 270 del 22 ottobre 2004 *cicli di studio e titoli accademici				
(**) secondo quanto previsto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue				
<b>b) Titoli di servizio (fino a punti)</b>	<b>30</b>		<b>30</b>	
Incarichi di direzione e gestione degli uffici (per anno)	0,5		4,25000	
Incarichi di consulenza (per anno)	0,5		4,25000	
Incarichi di studio e ricerca (per anno)	0,5		4,25000	

Elenco dei titoli	Punti sulla base del verbale n. 2 del 10 febbraio 2016	Punti sulla base del verbale n. 2 del 4 ottobre 2023 (*)
<b>c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche (fino a punti)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
docenze interne (per ciascuna giornata di docenza)	0,01	0,08500
docene esterne presso SSEF, SNA, Università e analoghi (per ciascuna giornata di docenza)	0,05	0,42500
incarico di docenza a contratto presso Università (per ciascun anno accademico)	0,25	2,12500
commissionsoni di esame:		
Presidente (per ciascun incarico)	0,5	4,25000
Componente (per ciascun incarico)	0,3	2,55000
Esperto (per ciascun incarico)	0,1	0,85000
Segretario (per ciascun incarico)	0,1	0,85000
Se supplente si attribuisce un quarto del punteggio corrispondente al ruolo		
nuclei di valutazione		
Presidente (per ciascun incarico)	0,5	4,25000
Componente (per ciascun incarico)	0,3	2,55000
Segretario (per ciascun incarico)	0,1	0,85000
Se supplente si attribuisce un quarto del punteggio corrispondente al ruolo		
altri incarichi assimilabili		
Presidente (per ciascun incarico)	0,5	4,25000
Componente (per ciascun incarico)	0,3	2,55000
Segretario (per ciascun incarico)	0,1	0,85000
Se supplente si attribuisce un quarto del punteggio corrispondente al ruolo		

Elenco dei titoli	Punti sulla base del verbale n. 2 del 10 febbraio 2016	Punti sulla base del verbale n. 2 del 4 ottobre 2023 (*)
<b>d) Pubblicazioni scientifiche ed accademiche (fino a punti)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Libri:		
- Autore	0,6	5,10000
- Coautore	0,3	2,55000
Articoli	0,05	0,42500
Pubblicazioni in atti congressuali	0,01	0,08500
<b>e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati (fino a punti)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
commissioni (gara, collaudo, vigilanza concorsi, scarto atti, lotteria e concorsi a premi)		
Presidente (ad incarico)	0,05	0,42500
Componente (ad incarico)	0,03	0,25500
Segretario (ad incarico)	0,01	0,08500
Gruppi di lavoro		
Presidente (ad incarico)	0,2	1,70000
Componente (ad incarico)	0,1	0,85000
Segretario (ad incarico)	0,05	0,42500
Comitati (pari opportunità, osservatorio studi di settore, e altri)		
Presidente (ad incarico)	0,2	1,70000
Componente (ad incarico)	0,1	0,85000
Segretario (ad incarico)	0,05	0,42500
<b>f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale (fino a)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
eccellente	15	15
ottimo	10	10
buono	5	5
(*) i punteggi sono determinati moltiplicando i valori definiti con il verbale n. 2 del 10.2.16 per 8,5 esponendo il risultato al quinto decimale		

In calce a tale ultima tabella si legge: **“i punteggi sono determinati moltiplicando i valori definiti con il verbale del 2.10.16 per 8,5 esponendo il**

*risultato al quinto decimale*”; si tratta dei nuovi punteggi che la Commissione si è vincolata ad attribuire ai titoli dei candidati ammessi alla competizione!

### **FATTO**

Come si è già evidenziato in premessa, il dott. Sepe, odierno ricorrente, ha partecipato al suddetto Concorso **(doc. n.14)**, giacché in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla *lex specialis*.

Egli, più precisamente, in occasione della presentazione della domanda di partecipazione, ha anche dichiarato e comprovato il possesso – oltre che dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e della partecipazione ad un gruppo di lavoro – dei seguenti titoli:

- **n. 16 co-docenze interne, per un totale di 32 giorni**, nell’ambito del corso “*I controlli su soggetti di grandi dimensioni – Profili IVA delle operazioni internazionali*” tenuto presso le seguenti Direzioni Regionali/Provinciali: Toscana, Basilicata, Campania, Piemonte, Abruzzo, Sicilia, Marche, Emilia Romagna, nell’anno 2005; Bolzano, Puglia, Liguria, Umbria, Calabria, Lazio, Sardegna e Lombardia, nell’anno 2006 (come emerge *per tabulas* dai provvedimenti di conferimento degli incarichi allegati dal ricorrente alla domanda di partecipazione, i suddetti corsi si sono svolti per moduli ciascuno della durata di due giorni e per ogni modulo era “*prevista la partecipazione di due docenti in modalità di codocenza*”);

- **n. 3 co-docenze interne, per un totale di 3 giorni**, nell’ambito del corso “*Applicativo S.I.C. (Sistema interattivo per i controlli) e la conservazione digitale dei documenti*”, tenuto presso le seguenti Direzioni Regionali: Piemonte, Lombardia e Sardegna;

- **n. 2 docenze esterne, per un totale di 2 giorni**, nell'ambito dei corsi “*Applicazione dell’IVA alle importazioni; scambi con San Marino; il plafond*” e “*L’IVA nel commercio elettronico*” tenuti, rispettivamente, presso la Scuola Superiore Economia e Finanze di Trieste e presso la Scuola Superiore Economia e Finanze di Venezia.

Senonché, in occasione della nuova attribuzione dei nuovi punteggi ai titoli del ricorrente, avvenuta il 27 novembre 2023, **la Commissione esaminatrice del concorso di che trattasi ha attribuito al medesimo, in base al criterio “c) incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche”, soltanto il punteggio di 1,1900 (doc. n.4)**, che sommato al punteggio di 4,2500 attribuitogli in base al criterio “*a) titoli accademici e di studio*”, ed al punteggio di 0,85000 attribuitogli in base al criterio “*e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati*”, gli ha consentito di conseguire il punteggio totale di 6,2900 per i titoli.

Tale punteggio, a sua volta sommato al punteggio conseguito dal dott. Sepe all’esito della prova orale di 70,16, gli ha consentito di conseguire il punteggio totale di **76,4500**, con conseguente suo collocamento nella posizione n. 224 della relativa graduatoria di merito **(doc. n.2)**.

Sostanzialmente, la Commissione esaminatrice è giunta ad attribuire ai titoli del ricorrente i suddetti punteggi **non essendosi avveduta** che:

- le **co-docenze** interne documentate dal medesimo dott. Sepe sono 19, **per 35 giorni (doc. n.14)**;
- le **docenze esterne** documentate dal dott. Sepe sono 2, **per 2 giorni (doc. n.14)**, e non certamente zero!

Orbene, considerato che la Commissione esaminatrice del concorso *de quo* ha attribuito al ricorrente un punteggio per i titoli del tutto erroneo, che lo stesso punteggio risulta determinato all'esito di una attività istruttoria carente e caratterizzata da sviste abnormi, in quanto tali, *ictu oculi* rilevabili, e che la corretta attribuzione del punteggio cui il medesimo dott. Sepe ha diritto gli garantirebbe di sopravanzare nella graduatoria di merito di ben 21 posizioni, a quest'ultimo non rimane altra via che rivolgersi alla giustizia riparatrice di codesto Tribunale Amministrativo Regionale, in base ai seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**In via preliminare.**

**1) Sulla giurisdizione del Giudice amministrativo.**

L'articolo 63, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, statuisce: "*Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni...*".

Nella fattispecie, l'interesse azionato dal ricorrente è quello alla permanenza nella graduatoria, sebbene in una posizione *potiore* rispetto a quella erroneamente attribuitagli dall'Amministrazione resistente.

Sostanzialmente, dunque, con il presente ricorso, egli contesta l'illegittimo esercizio del potere demandato dall'ordinamento alla P.A. nell'ambito delle valutazioni tipiche delle procedure concorsuali, denunciando l'illegittimità della relativa graduatoria, atto finale della procedura pubblicistica.

In altri termini, in contestazione è la determina di approvazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale cui il ricorrente ha partecipato (e l'erronea valutazione a monte della Commissione esaminatrice

che ha erroneamente attribuito i relativi punteggi ai suoi titoli collocandolo in una posizione in graduatoria peggiore rispetto a quella cui ha diritto) e non la pretesa allo scorrimento della stessa ai fini del diritto all'assunzione (cfr., T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VIII, 19 dicembre 2023, n.7033).

Non vi sono dubbi, pertanto, in ordine alla sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.

**Nel merito.**

**1) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e della *par condicio* tra i concorrenti. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e segg. della Legge n.241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli stabiliti dalla Commissione esaminatrice del Concorso nel Verbale n.2, del 4 ottobre 2023. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, ingiustizia, arbitrarietà, contraddittorietà, erroneità ed illogicità manifeste, nonché assenza e/o carenza di istruttoria.**

Come si è già evidenziato in punto di fatto, il presente giudizio ha ad oggetto l'annullamento della nuova graduatoria di merito approvata dall'Agenzia resistente, all'esito del concorso indetto "*per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010)*", ovvero della graduatoria approvata l'11 gennaio 2024, dopo che la stessa Agenzia resistente ha costituito una nuova Commissione esaminatrice al precipuo fine di provvedere alla attribuzione, ai titoli posseduti da ogni candidato ammesso alla competizione, **dei nuovi**

**punteggi**, da determinare sulla scorta di quanto statuito da codesto Tribunale, con le Sentenze nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, e dal Consiglio di Stato, con le Sentenze nn. 6237 e 6238, del 26 giugno 2023.

Ed invero, ottemperando alle decisioni *de quibus*, in occasione della riunione del 4 ottobre 2023 (**doc. n.7**), la suddetta Commissione, **preso atto del sopravvenuto “annullamento del verbale di riunione n. 2 del 10 febbraio 2016 con il quale la Commissione esaminatrice [precedente aveva] definito i criteri di valutazione dei titoli, con consequenziale obbligo di rivalutazione dei titoli sulla base dei nuovi criteri approvati”** ad opera delle citate pronunce **del Giudice amministrativo**, è bene ribadirlo, si è così determinata: *“Alla luce dei principi fissati dal Giudice amministrativo, la Commissione ritiene, dunque, che la corretta esecuzione delle sentenze implichi una rideterminazione dei punteggi da attribuire ai titoli tale da consentire, da un lato il potenziale raggiungimento del punteggio massimo per la relativa fase e, dall'altro, da garantire l'equiparazione ponderale delle due fasi della procedura, così come previsto dal bando.*

*Pertanto, la Commissione, tenuto conto che nella concreta fattispecie il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli, pari a 11,60 su 100 punti disponibili, vale a dire poco più del 10 % del totale di punti attribuibili ai titoli, ritiene di dover incrementare di 8,5 volte i punteggi attribuiti dalla precedente Commissione.*

*Tale operazione algebrica rappresenta un criterio obiettivo che consente in astratto di assicurare il raggiungimento del punteggio massimo indicato dal bando. Tale modalità consente, inoltre, di lasciare inalterati i rapporti fra i punteggi attribuiti ai vari titoli, così come definiti dalla Commissione*

*precedente, onde scongiurare il rischio di alterare i criteri di valutazione degli stessi, fatti salvi dal Giudice amministrativo, ed assicurare al contempo il rispetto dei principi di ragionevolezza e logicità dell'attività amministrativa”.*

Sostanzialmente, **per quanto quivi più interessa**, la Commissione esaminatrice ha stabilito di attribuire:

- alle “*docenze interne (per ciascuna giornata di docenza)...***0,08500**” punti;  
(**0.0425 punti per ciascuna giornata di co-docenza**);
- alle “*docenze esterne presso SSEF, SNA, Università e analoghi (per ciascuna giornata di docenza).....***0,42500**” punti  
(cfr., tabelle di cui al Verbale n.6, **doc. n.6**).

Ebbene, nonostante ciò e nonostante il ricorrente avesse dichiarato e documentato, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, il possesso di ben **19 incarichi di co-docenza, per 35 giorni**, e di **2 incarichi di docenza esterna, per 2 giorni (doc. n.14)** la Commissione esaminatrice – pur considerando i nuovi punteggi incrementati di 8,5 – gli ha attribuito soltanto 1,1900 punti, avendo considerato **erroneamente** il possesso da parte sua di un numero inferiore di giorni di co-docenza interna (che dà diritto ad un punteggio pari a 0,0425, ovvero pari alla metà di quello previsto per la docenza autonoma, di 0,085, **doc. n.7**) ed **addirittura zero giorni di docenza esterna!**

Orbene, a causa di una attività istruttoria carente, se non del tutto assente, e di un *modus procedendi* manifestamente illogico, contraddittorio, erroneo ed arbitrario, la stessa Commissione esaminatrice non si è avveduta, appunto, di come dalla domanda di partecipazione presentata dal dott. Sepe emergesse – *per tabulas* – il possesso da parte sua di:

- **n. 16 co-docenze interne**, per un totale di **32 giorni**, nell'ambito del corso "*I controlli su soggetti di grandi dimensioni – Profili IVA delle operazioni internazionali*" tenuto presso le Direzioni Regionali/Provinciali Toscana, Basilicata, Campania, Piemonte, Abruzzo, Sicilia, Marche, Emilia Romagna, nell'anno 2005; Bolzano, Puglia, Liguria, Umbria, Calabria, Lazio, Sardegna e Lombardia, nell'anno 2006 (i suddetti corsi si sono svolti per moduli ciascuno della durata di due giorni e per ogni modulo era "*prevista la partecipazione di due docenti in modalità di codocenza*");

- **n. 3 co-docenze interne**, per un totale di **3 giorni**, nell'ambito del corso "*Applicativo S.I.C. (Sistema interattivo per i controlli) e la conservazione digitale dei documenti*", tenuto presso le Direzioni Regionali Piemonte, Lombardia e Sardegna;

- **n. 2 docenze esterne**, per un totale di **2 giorni**, nell'ambito dei corsi "*Applicazione dell'IVA alle importazioni; scambi con San Marino; il plafond*" e "*L'IVA nel commercio elettronico*" tenuti, rispettivamente, presso la Scuola Superiore Economia e Finanze di Trieste e presso la Scuola Superiore Economia e Finanze di Venezia (**doc. n.14**).

*Rebus sic stantibus*, è del tutto pacifico come, laddove **la Commissione esaminatrice** non fosse incorsa negli errori denunciati *supra*, **avrebbe dovuto attribuire al ricorrente un totale di 7,4375 punti** (e non 6,29 punti!) per i titoli dal medesimo documentati e precisamente:

**4,25** punti per "*Abilitazioni professionali a seguito di laurea (compresa l'abilitazione all'insegnamento)*" (0,5-punteggio determinato dalla vecchia Commissione X 8,5-coefficiente di equalizzazione determinato dalla nuova

Commissione; ovvero 1 abilitazione X 4,25000-punteggio attribuibile in base ai nuovi criteri all'abilitazione);

**1,4875 punti, e non 0,765 punti, per 35 “[co-]docenze interne”** (35-numero giorni co-docenza X 0,05-punteggio determinato dalla vecchia Commissione X 8,5-coefficiente di equalizzazione determinato dalla nuova Commissione; ovvero 35-numero giorni co-docenza X 0,0425-punteggio attribuibile in base ai nuovi criteri ad ogni giorno di co-docenza);

**0,85 punti, e non 0 punti, per 2 “docenze esterne presso SSEF, SNA, Università e analoghi (per ciascuna giornata di docenza)”** (2-numero giorni docenza esterna X 0,05-punteggio determinato dalla vecchia Commissione X 8,5 coefficiente di equalizzazione determinato dalla nuova Commissione; ovvero 2-giorni docenza esterna X 0,42500-punteggio attribuibile in base ai nuovi criteri ad ogni giorno di docenza esterna);

**0,85 punti** per partecipazione, come “*Componente (ad incarico)*”, a “*Gruppi di lavoro*” (1-partecipazione come componente a gruppo di lavoro X 0,1 punteggio determinato dalla vecchia Commissione X 8,5 coefficiente di equalizzazione determinato dalla nuova Commissione; ovvero 1-partecipazione come componente a gruppo di lavoro X 0,85000-punteggio attribuibile in base ai nuovi criteri alla partecipazione a gruppo di lavoro come componente).

Solo operando in tale senso, la suddetta Commissione avrebbe fedelmente applicato le statuizioni dettate dalle Sentenze *de quibus*, nonché le modalità operative che si era prefissate proprio con il verbale n.2, del 4 ottobre 2023 (**doc. n.7**), cui risulta essersi autovincolata, ed il cui tenore letterale appare inequivocabile (cfr., Sentenza T.A.R. Lazio n.14858/2022, “*con consequenziale obbligo di rivalutazione dei titoli sulla base dei nuovi criteri*

*approvati*”; Verbale n.2, “*la Commissione ritiene, dunque, che la corretta esecuzione delle sentenze implichi una rideterminazione dei punteggi da attribuire ai titoli...”!).*

Si consideri, *a fortiori*, che è lo stesso atto con cui è stata nominata la nuova Commissione esaminatrice che ha previsto: “*Nel caso di specie, le menzionate peculiarità della procedura concorsuale ed il giudicato amministrativo che impone la riformulazione dei punteggi da attribuire ai titoli dei candidati quando sono già noti gli esiti della prova orale, rendono opportuno e maggiormente rispondente all’interesse pubblico, a garanzia dei principi di imparzialità, par condicio tra i concorrenti e trasparenza, affidare tale compito ad una Commissione esaminatrice rinnovata integralmente nella sua composizione, i cui membri non siano già a conoscenza degli atti e delle posizioni dei vari candidati*” **(doc. n.13)**.

**Sennonché, la Commissione esaminatrice del concorso in contestazione avrebbe dovuto valutare i titoli posseduti e documentati dal ricorrente attribuendogli il punteggio totale di 77,5975 (7,4375 per titoli + 70,16 punteggio prova orale, **doc. n.15**) e non di 76,45, così collocando il dott. Sepe al posto n.203 della graduatoria di merito approvata con il provvedimento impugnato, postergando al medesimo la controinteressata, **dott.ssa Pierro, che ha conseguito un punteggio totale di 77,5800!****

E’ del tutto evidente come il vizio denunciato con il presente motivo rispetto all’esercizio del potere tecnico-discrezionale da parte della Commissione esaminatrice del concorso in contestazione rientri proprio tra quelli scrutinabili da parte del Giudice amministrativo.

Ed invero, sebbene la stessa Giurisprudenza amministrativa sia “*costante nel riconoscere all’amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell’esercizio dell’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico*”, Essa è altrettanto unanime nel limitare il “*relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste (Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917; sez. V, 26 agosto 2020, n. 5208; sez. V, 24 settembre 2019, n. 6358)” (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 maggio 2022, n.3889).*

#### **P.Q.M.**

in accoglimento del presente ricorso, voglia codesto Ecc.mo T.A.R. annullare i provvedimenti impugnati.

Con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n.115/2002, si dichiara che per l’iscrizione a ruolo del presente ricorso in materia di pubblico impiego è dovuto un contributo unificato di Euro 325,00.

#### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

Sussistono le condizioni per poter domandare la concessione di adeguata tutela cautelare:

- a) per quanto attiene al *fumus boni juris*, si richiamano i suesposti motivi di ricorso e, in specie, la manifesta erroneità delle operazioni di attribuzione dei nuovi

punteggi attuate dalla Commissione esaminatrice del concorso in contestazione rispetto ai titoli effettivamente posseduti dal ricorrente;

- b) per quanto attiene al *periculum in mora*, si evidenzia che l'omessa concessione delle anelate misure cautelari non consentirà al ricorrente di sopravanzare dalla posizione 224 alla posizione **203** della graduatoria di merito del concorso cui ha effettivamente diritto in base ai titoli posseduti (**doc. n.14**) ed al punteggio conseguito nella prova orale, ovvero di occupare una posizione utile e tale da garantirgli l'assunzione verosimilmente imminente, considerato che la stessa Agenzia delle Entrate ha già preannunciato di voler assumere ulteriori 39 dirigenti di II fascia (**doc. n.16**) attingendo proprio dalla graduatoria impugnata (che subirebbe uno scorrimento dalla posizione 160 alla posizione 205, in quanto tra i 45 concorrenti collocati tra le suddette posizioni non vanno considerati 5 riservatari già dichiarati vincitori e 2 rinunciatari-non idonei all'esito della prova prevista prima dell'assunzione); ciò, anche alla luce della circostanza giusta la quale, la stessa Agenzia resistente non riuscirà a colmare le gravi carenze di organico con il concorso per il reclutamento di 150 dirigenti bandito nel 2019, il quale, infatti, ha visto l'ammissione alle prove orali di appena 46 candidati!

Invero, salva l'utilità di un ordine di riesame da parte dell'Ecc.ma Sezione, il grave vizio che affligge la graduatoria *in parte qua* rende particolarmente urgente addivenire quanto prima alla definizione del giudizio nel merito, giacché alla stessa dovrà far seguito l'attività di rivalutazione dei titoli effettivamente posseduti dal ricorrente e gli esiti di tale attività dovranno conoscersi prima che l'Agenzia resistente provveda, appunto, al suddetto scorrimento, onde evitare un avvicendamento di assunzioni tra il ricorrente ed i

controinteressati, che arrecherebbe danno sia alle loro situazioni giuridiche soggettive che alla stessa Amministrazione intimata.

Si invoca, pertanto, sebbene in subordine, anche la peculiare forma di tutela cautelare prevista dall'articolo 55, comma 10, cod. proc. amm., avendo ad oggetto, il presente giudizio, la tutela di interessi legittimi pretensivi.

**P.Q.M.**

si chiede a codesto Ecc.mo T.A.R. di voler concedere ogni misura cautelare idonea ad evitare un pregiudizio grave ed irreparabile alle situazioni giuridiche soggettive delle quali è titolare il ricorrente, fino alla decisione di merito del ricorso, ovvero di accordare al medesimo la peculiare forma di tutela cautelare prevista dall'articolo 55, comma 10, cod. proc. amm..

Con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio.

Roma, 7 marzo 2024

Avv. Luca Bene

**Attestazione di conformità**

Il sottoscritto Avv. Luca Bene, nella qualità come in atti, dichiara che la copia analogica del presente ricorso utilizzata per la notificazione è conforme all'originale informatico formato in pdf nativo.

Roma, 8 marzo 2024

Avv. Luca Bene